

WSI OPINIONI

UN PO' DI CHIAREZZA SULLE POLIZZE VITA

DI STEFANO LOCONTE

Recentemente, la giurisprudenza ha affrontato il tema della possibile qualificazione giuridica delle polizze vita di Ramo III in quanto esse, pur rientrando tra le assicurazioni sulla vita, assumono in buona parte carattere finanziario e speculativo.

In tale contesto si inserisce il dibattito instauratosi sull'ordinanza n.10333/2018 della Cassazione, interpretata in maniera fuorviante da alcuni operatori del settore. Tale pronuncia, infatti, non è entrata nel merito dei prodotti assicurativi e non ha riqualificato i contratti assicurativi a contenuto finanziario in contratti di investimento.

Il tema della qualificazione giuridica delle polizze vita è stato, invece, affrontato dalla Cassazione, con la sentenza 11763 del 15 maggio 2018. La Suprema Corte stabilisce che è nulla la polizza vita stipulata da una persona che versi in condizioni di salute precarie, tali da palesare l'imminenza della morte della stessa, con la conseguente insussistenza di alcun rischio a fondamento dell'assicurazione stipulata, da ritenersi pertanto nulla ai sensi dell'art.1895 c.c.

In tali casi, afferma la Corte, il premio versato in relazione alla stipula del contratto assicurativo andrebbe restituito. Nell'evenienza della morte del contraente/assicurato, il diritto alla restituzione del premio spetta agli eredi, che dovranno rivolgersi alla compagnia, e non al beneficiario della polizza che abbia ottenuto il



La Corte di Cassazione è intervenuta di recente sulle polizze vita

pagamento dell'indennizzo; verso quest'ultimo, poi, la compagnia ha diritto all'azione di restituzione.

Un ulteriore contributo è fornito dalla Corte di Giustizia Ue la quale, con la sentenza C-542/16 del 31 maggio 2018, ha affermato che "per rientrare nella nozione di contratto di assicurazione", esso "deve prevedere il pagamento di un premio da parte dell'assicurato e, in cambio, una prestazione da parte dell'assicuratore in caso di decesso o di altro evento compreso nel contratto".

Dunque, la natura del contratto assicurativo si basa esclusivamente sul rapporto premio/prestazione, senza alcuna valutazione circa il trasferimento del rischio. Inoltre, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita di capitalizzazione (Ramo III), la Corte si esprime con chiarezza: l'attività professionale di un intermediario assicurativo consiste nell'intermediazione assicurativa. Qualora tale intermediario proponga, tra i prodotti assicurativi disponibili, un'assicurazione sulla vita di capitalizzazione, si deve ritenere che le consulenze relative all'investimento di capitale oggetto del suddetto prodotto siano fornite in modo accessorio, dato che sono dispensate nell'ambito di una attività di intermediazione afferente alla conclusione di un contratto assicurativo. A ben vedere, molte delle considerazioni avanzate in relazione alla recente giurisprudenza, sembrano essere frutto del clamore mediatico che sulla stessa si è instaurato, più che di una corretta analisi dei testi giurisprudenziali in questione. ●



Fondatore e managing partner dello studio legale e tributario Loconte & Partners. È docente presso le principali business school italiane e titolare di cattedra alla facoltà di Economia e giurisprudenza e alla Scuola per professioni legali della Lum.